RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 72

Competenza disciplinare

Per il procedimento disciplinare e' competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto di iscrizione oppure il consiglio distrettuale di disciplina del distretto nel cui territorio e' stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 80, comma 4. Se la notizia del fatto di rilievo disciplinare proviene o riguarda condotte dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, componenti dell'Organismo congressuale forense, consiglieri degli ordini e consiglieri del consiglio distrettuale di disciplina del distretto, la competenza spetta al consiglio distrettuale di disciplina territorialmente viciniore, come individuato con il regolamento del Consiglio nazionale forense di cui all'articolo 71, comma 7. La disposizione si applica anche nei casi in cui la segnalazione disciplinare proviene dal consigliere nazionale forense del distretto. Sul conflitto di competenza insorto fra consigli distrettuali di disciplina si pronuncia il Consiglio nazionale forense a cui sono rimessi gli atti. L'autorita' giudiziaria e' tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:

a) e' esercitata l'azione penale;

b) e' disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio. La cancellazione dall'albo, o registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina. In caso di reiscrizione, il consiglio dell'ordine comunica prontamente al consiglio distrettuale di disciplina la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento interrotto. Il termine di prescrizione e' sospeso nel periodo della cancellazione.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense

Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-72-competenza-disciplinare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it